

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 14 settembre 2009

INFORMATIVA N. 9-2009: CONGELAMENTO DEI DEBITI VERSO LE BANCHE

Con il raggiungimento dell'accordo il 3 agosto 2009 è divenuta operativa una misura della "Manovra estiva 2009" che dispone la **possibilità di "congelamento" dei debiti delle piccole e medie imprese** nei confronti delle banche e delle società di leasing.

Le imprese che siano in difficoltà a causa della crisi, ma con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, **potranno chiedere:**

- **la sospensione del pagamento per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui bancari per l'acquisto di immobili;**
- **la sospensione del pagamento per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale dei canoni di leasing sia immobiliari sia mobiliari** (con esclusione dei finanziamenti con agevolazioni pubbliche);
- **l'allungamento fino ad un massimo di 9 mesi (270 giorni) della scadenza del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa**, con riferimento ad operazione di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

L'accordo in questione non è però vincolante per tutte le banche e quindi l'adesione è una libera scelta di ogni istituto di credito; a tal proposito esiste un elenco aggiornato delle banche aderenti sul sito www.abi.it in cui è possibile verificare in tempo reale se la propria banca ha aderito. Una volta verificata l'adesione della propria banca, è necessario **presentare la domanda di congelamento alla propria banca ENTRO IL 30 GIUGNO 2010.**

A tal proposito, facciamo presente che **l'allungamento delle scadenze** relative alle operazioni di anticipo e sconto su crediti per sostenere le esigenze di cassa, è ottenuta **senza la richiesta di garanzie aggiuntive** né spese di istruttoria pratica.

Potranno rientrare in questo allungamento dei termini:

- gli anticipi sbf su effetti e ricevute bancarie;
- gli anticipi sbf su fatture Italia ed Estero;
- i crediti fattorizzati pro solvendo;
- i crediti anticipati che alla data della domanda non siano ancora arrivati a scadenza;
- i crediti che saranno anticipati successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro il 30/06/2010.

Sono invece esclusi dall'allungamento dei termini:

- i finanziamenti all'importazione;
- le operazioni di finanziamento di anticipazioni su contratti;
- il credito per il quale si sia verificato un "esito insoluto di portafoglio".

Le CONDIZIONI SOGGETTIVE per poter usufruire di tale procedura sono le seguenti:

- 1) essere una piccola o media impresa;
- 2) essere un'**impresa "in bonis" alla data del 30 settembre 2008**
- 3) essere un'impresa che possa provare la continuità aziendale.

Dal punto di vista concreto i punti 2 e 3 coinvolgono le seguenti imprese:

- a) tutte le imprese che sono in regola con i pagamenti dei debiti oggetto della domanda di congelamento;
- b) le imprese che al 30 settembre 2008 non erano in regola con i pagamenti, ma accusavano un ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 180 giorni;
- c) le imprese che al momento di presentazione della domanda non presentano formali posizioni di sofferenza, operazioni esecutive in corso, né risultino oggetto di operazioni di ristrutturazione del debito.

Se l'impresa rientra nelle ipotesi a) o c) la richiesta, entro 30 giorni lavorativi, è evasa salvo esplicito e motivato rifiuto che potrà essere "oggetto di contestazione e segnalazione all'osservatorio prefettizio". Riteniamo in ogni caso inutile e controproducente ogni contestazione dato che porterebbe entro breve alla rottura dei rapporti con la banca: di fatto la banca può decidere se concedere il congelamento o meno.

Se alla data di presentazione l'impresa ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni (ipotesi b), la domanda sarà valutata con maggiore attenzione ed è probabile che siano richiesti documenti quali business plan o piani economici previsionali per dimostrare la futura continuità aziendale.

Sono opportune le seguenti osservazioni:

A) il beneficio deve essere valutato caso per caso in quanto, in questo momento denso di particolari difficoltà di liquidità da parte delle imprese, **il congelamento può evitare significativi esborsi, ma il vantaggio complessivo per l'azienda dipende dall'entità del debito e dalla durata residua del debito.**

Infatti, il metodo di ammortamento maggiormente utilizzato per i mutui, (metodo alla francese) prevede nelle prime rate il pagamento di una quota interessi maggiore e via via una quota interessi minore, con conseguente aumento della quota capitale. Conseguentemente è opportuno verificare attentamente il piano di ammortamento del proprio finanziamento per quantificare l'entità del beneficio finanziario.

B) durante il periodo di sospensione la quota interessi è corrisposta alle scadenze originarie; il congelamento non può comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

C) nel caso di leasing è spostato in avanti di un anno anche l'esercizio dell'opzione di riscatto del bene.

D) probabilmente converrà valutare attentamente la richiesta di congelamento alla luce del comportamento delle banche e del modo col quale queste "vedranno" il Cliente che tale richiesta inoltra.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina